

(N. 1875)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1951

Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della tutela dei vini pregiati di determinata origine o provenienza — o dei vini tipici, come erano inesattamente indicati per il passato — va dibattendosi da circa un cinquantennio.

Esso investe non soltanto l'interesse dei produttori e dei consumatori, ma, anche quello della economia agricola nazionale.

I produttori che, spesso lavorando in zone difficili ed ingrate, hanno saputo, attraverso lunghi sacrifici durati anche più generazioni,

conquistare ai vini, da essi ottenuti, una fama che ha sovente valicato i confini del Paese, hanno diritto di vedere tutelato un patrimonio ed un avviamento, così faticosamente acquisiti. Si impone quindi l'esigenza di evitare che altri, mediante l'uso abusivo della denominazione d'origine o di provenienza, traggano profitto dalla notorietà di un prodotto di pregio, diverso da quello posto in commercio.

D'altra parte anche il consumatore deve essere tutelato: egli, allorchè richiede un vino,

con la specifica del nome di origine o di provenienza, sa che a tale nome sono legate determinate caratteristiche e non deve essere tratto in inganno.

Ma soprattutto preminente è l'interesse nazionale, in quanto l'uso disciplinato delle denominazioni d'origine o di provenienza dei nostri vini pregiati costituisce uno dei più efficaci mezzi di valorizzazione della produzione vinicola che tanta importanza riveste nel quadro dell'economia agricola del Paese.

I precedenti legislativi per la tutela dei vini pregiati di determinata origine o provenienza sono costituiti dal regio decreto-legge 7 marzo 1924, n. 497, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1440; del regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 10 luglio 1930, n. 1164, e relativo regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1930, n. 1836 modificato con regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1668, e dal titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266, che abrogò la precedente legge del 1930 e dispose lo scioglimento dei Consorzi in base a quest'ultima costituiti.

Il primo provvedimento del 1924 non trovò pratica applicazione, sia per la mancanza di una precisa definizione del vino tipico, sia per le difficoltà inerenti alla delimitazione territoriale delle zone di produzione ed alle limitazioni imposte per l'uso del nome e del marchio.

Con la legge del 1930 si volle ovviare, almeno in parte, a questi inconvenienti, ma il provvedimento, seppure portò alla delimitazione di diverse delle più importanti zone di produzione, non conseguì maggiori effetti, a causa di una non precisa impostazione giuridica della disciplina e per la indeterminatezza della classificazione dei vini tipici.

La legge del 1937, che, come si è detto, abrogò quella precedente del 1930, presenta anch'essa difetti, sia pure in più tenue misura; essa è inoltre viziata da una complessa macchinosa struttura di funzionamento, perchè all'applicazione della legge avrebbero dovuto concorrere molti enti ed uffici diversi, che, del resto, oggi più non esistono. La complessità del funzionamento fu una delle cause per cui non si pervenne alla compilazione del regolamento e la legge non poté entrare in vigore.

I congressi nazionali vitivinicoli di Siena e di Roma del 1946 auspicarono la presentazione di un nuovo provvedimento di legge e nominarono una Commissione, composta di tecnici e di rappresentanti di tutte le categorie interessate, per lo studio dell'importante problema.

Gli elementi acquisiti dalla predetta Commissione formarono oggetto di ampio dibattito e di attento esame da parte del Comitato consultivo vitivinocolo, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, a conclusione dei suoi lavori, ha formulato concrete proposte in merito al provvedimento da emanare per la tutela della denominazione di origine e di provenienza dei vini.

Sulla base delle direttive segnate dal Comitato, le quali hanno riscosso l'approvazione dei tecnici e, in via di massima, dei rappresentanti delle categorie interessate, è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Ai suaccennati motivi di carattere generale, che rendono necessaria la emanazione del provvedimento di legge, insistentemente richiesto dai produttori delle zone a vini pregiati, si è aggiunta recentemente l'urgenza derivante dalle trattative per l'unione doganale italo-francese. A seguito della conclusione degli accordi intervenuti si rende necessario armonizzare le rispettive legislazioni. Come è noto, in Francia, dove il problema della tutela dei vini di origine è stato dibattuto per moltissimi anni, si dispone ormai, fin dal 1935, di una legislazione appropriata che è risultata sufficientemente valida ai suoi fini.

Le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge attuano la tutela della produzione vinicola nazionale attraverso alla disciplina dell'uso delle denominazioni di origine e di provenienza.

A differenza di quanto era sancito nella legge del 1937 non viene previsto uno speciale marchio distintivo dei vini a denominazione riservata, in quanto la garanzia della bontà della genuinità e delle caratteristiche del prodotto è assicurata mediante l'uso della denominazione stessa il quale è consentito solo in quanto il vino soddisfi alle condizioni indicate nel disciplinare di produzione.

Ne è risultato una notevole semplificazione della nuova disciplina alla cui attuazione sono preposti pochi organi particolarmente quali-

ficati per l'assolvimento dei compiti ad essi demandati.

Le norme prevedono, peraltro, la collaborazione di tutti i produttori interessati sia nella formazione del disciplinare di produzione, che nell'esercizio di vigilanza dell'applicazione della legge la quale sarà tanto più efficace quanto più intensa ed assidua si appaleserà tale collaborazione.

Illustrate in breve la genesi e le finalità del provvedimento si indicano succintamente, qui di seguito, le norme principali contenute nel disegno di legge.

Artt. 1 e 2. — Con tali articoli viene data la definizione delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e vengono stabilite le condizioni generali perchè si possa far luogo alla dichiarazione di riserva di dette denominazioni.

Artt. 3 e 4. — Con le disposizioni in essi contenute si istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni stesse, se ne precisano la composizione ed i compiti, demandando al regolamento la emanazione delle norme di funzionamento di detto organo.

Gli articoli *dal 5 al 7* stabiliscono le modalità le condizioni a cui i produttori debbono uniformarsi per ottenere la dichiarazione di riserva. Fra tali condizioni sono da segnalare quella relativa al numero minimo dei produttori di notoria importanza richiesto per la presentazione della domanda di riserva, nonchè quella che limita la possibilità di formulare la richiesta ai soli produttori che effettuino da almeno un ventennio la produzione del vino cui si riferisce la denominazione che si intende tutelare.

L'osservanza delle due anzidette condizioni, è volta ad assicurare, in via preliminare, la selezione delle richieste, circoscrivendole a quelle presentate da una minoranza attiva, sulla base di concreti elementi oggettivi. Infatti il solo elemento della notorietà assunta dal prodotto non appare sufficiente a giustificare la concessione, la quale deve evidentemente essere disposta solo nel caso che la notorietà del prodotto sia stata collaudata nel tempo, in modo da assumere rilevanza ai fini della disciplina che si intende instaurare.

La procedura prevista nei predetti articoli consente, peraltro, alle categorie interessate di formulare le proprie osservazioni e suggerimenti in merito al rilascio della concessione.

Strettamente connesso alla dichiarazione di riserva della denominazione di origine o di provenienza è il disciplinare di produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce, disciplinare da approvarsi con lo stesso decreto con cui viene disposta la anzidetta dichiarazione di riserva (articolo 2).

Tale disciplinare, contenente l'indicazione della zona di produzione nonchè i requisiti e le caratteristiche che il vino deve possedere perchè possa essere posto in commercio con la denominazione riservata, viene formulato e proposto dal Comitato nazionale previsto all'articolo 4 del disegno di legge e del quale fanno parte, oltre i tecnici ed esperti in materia, i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e categorie interessate.

Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'articolo 7 sono dirette ad estendere l'uso della denominazione al vino prodotto in zone limitrofe a quella originaria indicata nella denominazione di origine e di provenienza. E ciò allo scopo di non pregiudicare gli interessi dei produttori delle zone anzidette che da oltre un trentennio producono vino immesso sul mercato con la denominazione riservata. L'uso della denominazione stessa è consentito però solo nel caso in cui le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghe a quelle della zona originaria.

Per i vini prodotti nelle zone limitrofe, il disciplinare stabilirà le specificazioni aggiuntive alla denominazione in modo che al consumatore riesca in ogni caso possibile distinguere il vino prodotto nella zona originaria da quello ottenuto nelle zone limitrofe.

Artt. 8 e 9. — Ai fini dell'efficiente esercizio della vigilanza sul regolare uso della denominazione riservata è previsto che tale esercizio possa essere conferito a consorzi costituiti fra i produttori interessati, i quali più di ogni altro possono meglio garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge.

Anche per il conferimento di tale incarico

vengono salvaguardati gli interessi dei produttori, ai quali è assicurata la partecipazione al consorzio e la possibilità di formulare preventivamente le proprie considerazioni ed osservazioni in merito al conferimento dell'incarico.

Artt. 10, 11 e 12. — Disciplinano il funzionamento dei consorzi dettando opportune norme volte a garantire l'imparzialità nell'espletamento delle funzioni ad essi demandate.

Le disposizioni contenute nel capo III del disegno di legge (*articoli dal 13 al 18*) precisano gli obblighi derivanti dalla dichiarazione di riserva delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e dispongono per l'apprestamento e l'amministrazione dei fondi occorrenti per le spese di funzionamento degli organi preposti alla disciplina.

Tali mezzi vengono reperiti mediante versamento di un corrispettivo, da parte dei produttori, all'atto del rilascio dell'apposito contrassegno di cui debbono essere muniti i recipienti contenenti vini con denominazione riservata.

La determinazione della misura di tale corrispettivo il quale deve, come è evidente, tener

conto dell'entità della produzione, della superficie interessata alla coltura e quindi delle spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza, è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'integrale devoluzione, per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza, delle somme che affluiscono al Consorzio in seguito al rilascio del contrassegno di cui debbono essere muniti i recipienti contenenti vino a denominazione riservata è garantita dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

Con le disposizioni contenute nel capo IV (*articoli dal 19 al 23*) vengono infine stabilite le sanzioni a carico dei trasgressori, mentre coi successivi articoli *dal 24 al 26* vengono dettate disposizioni finali e transitorie per l'applicazione della legge. Tra esse è da segnalare quella di cui all'articolo 27 del disegno di legge, con la quale viene autorizzata la spesa di lire dieci milioni per le prime spese di funzionamento del Comitato nazionale, il quale dovrà iniziare la sua attività prima che affluiscono i fondi derivanti dal rilascio dei contrassegni di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Art. 1.

Per denominazioni di origine e di provenienza dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dalle condizioni di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

Art. 2.

L'uso delle denominazioni di origine e di provenienza è riservato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati nei disciplinari di produzione.

La riserva della denominazione di origine o di provenienza di un vino e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione sono disposti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine e di provenienza di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

CAPO II.

Del controllo delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.SEZIONE 1^a.

Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Esso è composto:

dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;

da tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Capo della divisione del Ministero stesso alla quale sono attribuiti i servizi della viticoltura;

da quattro funzionari del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

dal direttore della Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano;

dal direttore della stazione enologica sperimentale di Asti;

da tre esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia.

Art. 4.

Il Comitato di cui al precedente articolo adempie ai seguenti compiti:

a) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e di provenienza riservata;

c) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine e di provenienza riservate dei vini;

d) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine o di provenienza dei vini;

e) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine o di provenienza;

f) collabora, in genere, con gli Uffici ed Enti interessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine e di provenienza;

g) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazioni riservate di origine e di provenienza;

Il Comitato attende inoltre a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Le norme di funzionamento del Comitato saranno stabilite con il regolamento per l'applicazione della presente legge.

SEZIONE 2^a.*Riserva delle denominazioni di origine
o di provenienza dei vini.*

Art. 5.

La riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori di notoria importanza che da oltre un ventennio effet-

tuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce.

La domanda, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve essere trasmessa per il tramite del Comitato nazionale di cui al precedente articolo 3.

La domanda deve essere corredata dalla cartina topografica della zona di produzione su scala non inferiore all'1 per 25.000.

Art. 6.

Il Comitato dopo aver esperite le indagini che ritiene opportune per accertare la sussistenza dei fatti su cui si fonda la richiesta di riserva della denominazione, trasmette la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio avviso sull'opportunità o meno che essa venga presa in considerazione.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino e, per intero, su due giornali vinicoli o di interesse agrario.

Il Ministero dà comunicazione della avvenuta richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza sulla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica nella quale verrà fatta menzione che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite del Comitato nazionale, le proprie osservazioni.

Art. 7.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono es-

sere indicati, la zona di produzione, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è chiesta la tutela nonchè il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine o di provenienza quando in essi si produca, da oltre un trentennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

Per i vini prodotti con uve dei terreni limitrofi, ovvero con mosti o vini ottenuti con tali uve, il disciplinare deve stabilire le specificazioni aggiuntive alla denominazione riservata anche se i vini stessi sono parzialmente ottenuti con uve, mosti o vini della zona originaria.

Nel disciplinare di produzione dei vini di origine può essere previsto l'uso della denominazione riservata per i vini che avendo le caratteristiche relative a tale denominazione, siano ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione, in stabilimenti ubicati in territori adiacenti alla zona stessa.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare ad un consorzio costituito fra produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa ai sensi della presente legge, da parte di tutti i produttori siano o meno consorziati.

Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato dalla vigilanza che un solo Consorzio.

Art. 9.

L'incarico di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato a condizione che esso dia affidamento di operare efficacemente ed imparzialmente

nell'interesse di tutti i produttori e consumatori del vino a denominazione riservata.

La domanda, corredata dello Statuto del Consorzio, deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 3.

Il Ministero sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine o di provenienza.

Entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque ritenga che il conferimento dell'incarico sia lesivo dei suoi legittimi interessi può comunicare, tramite il Comitato nazionale, le proprie osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Scaduto tale termine, il Ministero prende cognizione delle osservazioni formulate e sentito il Comitato nazionale, adotta, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni di competenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarico della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine o di provenienza di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Tutti i produttori di vino con denominazione riservata di origine o di provenienza hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima.

Art. 11.

Chi abbia riportato condanne per il reato di cui all'articolo 19 della presente legge o sia recidivo in quello previsto dal successivo articolo 20 non può ricoprire la carica di Presidente, amministratore o liquidatore dei Consorzi ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il verificarsi dell'ipotesi del comma precedente comporta l'immediata decadenza dello amministratore in carica.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o di altre circostanze determini l'irregolare funzionamento dell'Ente con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ad esso demandato.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro il più breve tempo, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Obblighi derivanti dalla tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. — Amministrazione dei fondi per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.

Art. 13.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2 è fatto divieto a chiunque di usare la denominazione riservata di origine o di provenienza per designare i vini, destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra vini senza denominazione di origine o di

provenienza o con denominazioni di origine o di provenienza non riservate e vini a denominazione riservata di origine o di provenienza.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine o di provenienza controllate premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

La denominazione riservata di origine o di provenienza non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

Art. 14.

I vini con denominazione riservata di origine o di provenienza devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno da rilasciarsi dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione, nonché etichette nelle quali oltre alla denominazione di origine o di provenienza del vino deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità dei recipienti.

Art. 15.

La misura unitaria dell'importo da versare all'atto del ritiro del contrassegno è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico affidato ai Consorzi in applicazione dell'articolo 8 della presente legge. Tale misura non potrà superare in ogni caso l'importo di lire 2 a litro.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale da devolvere a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine o di provenienza. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da queste essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Le somme di spettanza del Comitato nazionale a norma degli articoli 14 e 15 affluiscono ad un fondo amministrato da una Commissione di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, fra i propri componenti, dal Comitato nazionale.

A tale fondo fanno carico le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e tutte quelle necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 4.

Art. 17.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono esercitati da un collegio di revisori composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio. La costituzione del collegio è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

Art. 18.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 17 trasmette, per tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

CAPO IV.**Sanzioni.****Art. 19.**

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine o di provenienza che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100 mila.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino a un terzo.

Art. 20.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13 ed a quelle dell'articolo 14 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

Art. 21.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 19 e 20 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo ed agrario.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Art. 23.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine o di provenienza è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

La stessa facoltà di prelevare campioni spetta agli agenti giurati del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 e dei Consorzi previsti nell'articolo 8 nonchè ai funzionari ed agenti delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio.

I campioni vengono pagati a prezzo di mercato.

Per le modalità di prelevamento di detti campioni e per le eventuali analisi di essi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute in materia negli articoli 41 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e relativo regolamento.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento si applicano anche alle denominazioni di origine o di provenienza delle acquaviti naturali.

Art. 25.

Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio.

Art. 26.

Fino a quando non venga provveduto alla riserva di denominazione, a norma della presente legge, restano in vigore per il marsala

e per il passito di Pantelleria le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, numeri 1069 e 1068.

Art. 27.

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266.